

STEFANO CALONACI

## Non solo onore. Vertenze patrimoniali e arbitrato medico nell'Italia del Seicento

Tra il 1543 e il 1693 vengono depositati nell'archivio della segreteria granducale gli incartamenti relativi a una serie nutrita di questioni di onore, nella forma di cartelli di sfida a duello, resoconti dell'occasione dell'offesa, concessioni di campo franco, "paci" e vertenze di diverso tipo. Nell'insieme si tratta di 136 pratiche, in cui prevale la ricorrenza della disputa per la lesa dignità, preludio a duelli giudiziari o d'onore.<sup>1</sup> Le sfide, cerimoniali o sanguinose che siano, sopravvivono, almeno in forma privata, al bando sancito dal decreto della venticinquesima e ultima sessione tridentina del 1563, dove era minacciata la scomunica per i duellanti, i padrini, gli spettatori e per chi concedeva luogo al duello. Tuttavia, la segreteria medica, in conseguenza del decreto e subito dopo la chiusura del Concilio, registra una netta diminuzione delle richieste di campo franco.<sup>2</sup> La documentazione

1. Ci riferiamo a quelli organicamente conservati nell'Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Miscellanea Medicea*, nelle filze 128-131. Altri dossier di contenuto analogo sono reperibili anche nel fondo *Mediceo del Principato*. In merito alle questioni sottoposte ai granduchi per specifici motivi di onore, rimando al contributo di Maria Pia Paoli che, assieme a Paolo Broggio, ringrazio per la consueta cortesia e per il gentile invito al convegno.

2. Fin dal primo Cinquecento la legislazione pontificia aveva cercato di limitare il duello attraverso costituzioni efficaci sui soli territori ecclesiastici. Fu però il decreto conciliare che inflisse un colpo decisivo alla pratica, con una proibizione estesa a tutti i paesi cattolici, trasformando il duello da atto d'onore in reato. La sfida d'onore tuttavia sopravvisse, dapprima in forma clandestina o mascherata, e di nuovo pubblica nel corso del secolo successivo. Sulla longevità della pratica nonostante la proibizione conciliare, cfr. G. Angelozzi, *Cultura dell'onore, codici di comportamento nobiliari e Stato nella Bologna pontificia: un'ipotesi di lavoro*, in «Annali dell'Istituto Storico Italo Germanico in Trento», VII (1982), pp. 305-324: 315; M. Bellabarba, *Rituali, leggi e disciplina del duello: Italia e Germania tra Cinque e Settecento*, in *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Atti del Seminario di studi storici e giuridici, Modena, 14 gennaio 2000, a cura di M. Cavina, Milano 2001 pp. 83-118; M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005, pp. 107-122. Il decreto conciliare contribuì inoltre a incidere con più for-

intitolata alle sfide d'onore sfuma in una dimensione controversistica di natura più chiaramente civile, attraverso la quale gli attori del contenzioso richiedono, per diverse e più volgari questioni, l'arbitrato del principe, nella forma canonica della pace ma anche di una più generica e informale conciliazione.<sup>3</sup> Se infatti la "pace", com'è noto, consisteva in un preciso istituto giuridico, nelle carte medicee si verifica una serie di accomodamenti, espressi in forma meno solenne. Nel declino delle sfide a duello e delle dispute connesse all'onore militare, vengono sottoposte all'arbitrato sovrano questioni di natura più spiccatamente borghese, anche se spesso avanzate da nobili di spada: dissidi economici, recuperi, riscossioni e assicurazioni sulle doti, cause giurisdizionali tra nobili e funzionari, debiti e mutui non onorati, rottura di patti commerciali, patrimonializzazione arbitraria delle ricchezze da parte dei cavalieri di Malta, finanche separazioni coniugali come quella tra Carlo Antonio Brogi e la moglie Maddalena Nati. Si tratta di incartamenti che presentano, significativamente, una datazione più tarda rispetto a quelli inerenti ai duelli: dal 1617 fino alla prima parte del regno di Ferdinando II, con numerosi atti compresi tra gli anni 1621-1628, quelli della reggenza di Maria Maddalena d'Austria e Cristina di Lorena.<sup>4</sup> Fu questo un periodo in cui il governo della Toscana fu retto con particolare fermezza, soprattutto da Cristina, che fu anche destinataria autorevole di numerose richieste di conciliazione tra quelle in oggetto.<sup>5</sup> Si rivela quindi

za nella sensibilità dei fedeli la necessità della pace, del perdono e della giustizia in antitesi alla pratica della vendetta; O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007, pp. 101-102. Al di là dei duelli, la conflittualità nobiliare trovò comunque altri canali di sfogo nella seconda metà del Cinquecento, cfr. I. Polverini Fossi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma 1985; P. Broglio, *Linguaggio religioso e disciplinamento nobiliare. Il «modo di ridurre a pace l'inimicizie private» nella trattatistica di età barocca*, in *I linguaggi del potere nell'età barocca*, I, *Politica e religione*, a cura di F. Cantù, Roma 2009, pp. 275-311: 298-299; C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, pp. 158-160.

3. Cfr. *Duelli, faide e rappacificazioni*; si vedano inoltre F. Billacois, *Le duel dans la société française des 16<sup>e</sup>-17<sup>e</sup> siècles. Essai de psychosociologie historique*, Paris 1986; C. Chauchadis, *La loi du duel. Le code du point d'honneur dans l'Espagne des XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles*, Toulouse 1997; Cavina, *Il sangue dell'onore*.

4. Per un riferimento al quadro storico italiano, e toscano in particolare, cfr. A. Spagnolletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, Bologna 2003; E. Fasano Guarini, *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze 2008.

5. Durante la reggenza, ma anche durante il regno di Cosimo II, sono esplicitamente trattate dalla granduchessa Cristina le seguenti liti: la pace tra il marchese di Sorbello Ludo-

un'altra caratteristica del potere muliebre: la mediazione; in aggiunta alle altre prerogative che alla lorenese derivavano formalmente dall'assunzione del titolo di reggente e, nella pratica, dall'esercizio del *matronage* e dai concreti diritti patrimoniali e dinastici di cui era investita.<sup>6</sup>

Che le composizioni di tipo finanziario, piuttosto che commerciale o giurisdizionale, si sostituiscano ai duelli, non è un dato privo di significato. La trattatistica su duelli e paci continuava, anacronisticamente ancora nel Settecento, a riflettere su una materia e un contesto cavalleresco-gentilizio, come l'offesa per la mancata precedenza durante la passeggiata cittadina, la "mentita" data in occasione di un incontro mondano, la maldicenza, il comportamento ingiurioso.<sup>7</sup> La realtà delle vertenze si arricchisce invece di altri contenuti: l'onore cede il proscenio all'interesse più venale, alla litigiosità familiare e affettiva più spicciola. I contendenti si appellano allora al principe, garante di un ruolo solo in teoria arbitrale, che finisce talvolta per confondersi con la sostanziale tutela di uno dei partiti. Attraverso un'organizzazione coeva delle carte, i segretari medicei raccoglievano in approssimativo ordine cronologico i fascicoli dei duelli e delle paci, assieme alle vertenze più generiche, testimoniando, con il progressivo accorpamento, un'importante evoluzione della società e della pratica di governo del principe, in cui il ricorso al duello cedeva il passo a un contenzioso sociale almeno in parte deprivato dall'ossessione dell'onore e motivato piuttosto dalla difesa del patrimonio.<sup>8</sup>

vico e il priore [Orazio] Ricasoli (1618); la vertenza tra Vittoria Cybo e il marchese Riario per la restituzione del figlio Odoardo Pepoli (1618-1622); la vertenza tra Ottaviano Medici, Carlo Magalotti e Ugolino Grifoni (1621-1622); la causa tra Costanza Medici Cospì e i figli Ferdinando e Alberto (1628); la vertenza tra il vescovo di Fiesole Tommaso Ximenes e la famiglia Mormorai, rappresentata da Sibilla Altoviti (1627-1628); la lite tra la marchesa Maddalena Salviati e il duca Jacopo suo figlio in merito alla rivendicazione della legittima secondo la quota stabilita dallo Statuto fiorentino (1618). Ringrazio Alessia Zappelli per avermi suggerito la possibile identificazione del priore Ricasoli in Orazio del cavalier Giovan Battista, eletto priore nel 1620.

6. F. Angiolini, *Donne e potere nella Toscana medicea. Alcune considerazioni*, in *Nobildonne, monache e cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano. Modelli e strategie femminili nella Toscana granducale*, a cura di M. Aglietti, Pisa 2009, pp. 25-26; F. Bigazzi, *Orso d'Elci. Due granduchesse e un segretario*, in *Le donne Medici nel sistema europeo delle corti. XVI-XVIII secolo*, a cura G. Calvi, R. Spinelli, Atti del convegno internazionale, Firenze-San Domenico di Fiesole, 6-8 ottobre 2005, I, Firenze 2008, pp. 383-404.

7. Cfr. ad esempio A. Guarini, *Pareri in materia d'onore, e di paci*, in Ferrara et in Parma, per Giuseppe dell'Oglio & Ippolito Rosati, 1686, c. 3r.

8. Cfr. *Introduzione*, in *Miscellanea Medicea, I, Inventario*, a cura di S. Baggio, P.

Materialmente questa sezione consta di 32 dossier, relativi a vertenze finanziarie o patrimoniali nonché, in sottordine, alla gestione amministrativa del territorio e delle strutture. Una simile connotazione non deve tuttavia trarre in inganno. Nella sua specificità la documentazione costituisce un campo di verifica utile per comprendere come il privato s'intrecci con la sfera pubblica, incarnata dalla figura e dal potere del principe, distinto e talvolta contrapposto alle magistrature, l'operato delle quali viene eluso o subordinato alla potestà sovrana.<sup>9</sup> Consolidato durante il regno di Cosimo I l'impianto della struttura di governo, nel primo Seicento i Medici paiono dedicarsi a una gestione selettiva del potere, declinata su soggetti e questioni specifiche. Le richieste interne al granducato concernono soprattutto i conflitti aperti alla periferia della giurisdizione sovrana, creando un'ampia zona di intervento all'autorità del principe, in virtù dell'azione arbitrale espletata nel gioco dei piccoli poteri attivi su scala locale.<sup>10</sup> Tuttavia il ricorso alla decisione del granduca coinvolge anche sudditi di altri Stati, in particolare quelli sottoposti alle legazioni pontificie di Bologna e Perugia, dove il rappresentante papale appariva privo delle caratteristiche autoritarie e mediatrici riconosciute ai granduchi di Firenze, e condivise con i duchi di Ferrara e di Mantova.<sup>11</sup> Per spiegare la richiesta di pace rivolta a un princi-

Marchi, Roma 2002, pp. 3-21. La contiguità dei due tipi di vertenze risalta con particolare evidenza nella filza 129, «Scritture di duelli e paci».

9. Per una prima declinazione di tale nesso sul tema della giustizia cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna / Kriminalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 345-364: 357-358. Non solo Ferdinando II, ma anche il cardinale principe Leopoldo è destinatario di tutta una serie di richieste di arbitrato di varia natura; ASFi, *Mediceo del Principato*, 6413.

10. Sull'importanza dell'arbitrato nell'esercizio del potere su scala locale insiste O. Raggio, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in *Storia d'Europa*, a cura di M. Aymard, 4, *L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, Torino 1995, pp. 514-515. Anche a Venezia la ricomposizione della pace rappresentava per il governo un'imperdibile opportunità per consolidare il proprio potere a livello locale; Povoio, *L'intrigo dell'onore*, pp. 163-164.

11. Necessariamente meno definito appare il ruolo pacificatore dei Farnese, la cui azione repressiva ai danni della feudalità registra, proprio a inizio Seicento, momenti sanguinosi; M. Berengo, *Stato moderno e corpi intermedi*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, p. 636. Sulla congiura dei feudatari parmigiani del 1611, e la suc-

pe straniero non si può prescindere dall'azione del foro inquisitorio, né dalle prerogative di verifica dei privilegi giurisdizionali acquisite dal nuovo tribunale della Consulta.<sup>12</sup> Di fronte all'estensione del potere del Grande Uffizio a questioni di ordine civile, oltre che di conservazione dell'ortodossia, e rispetto alla prerogativa di tutore dei diritti dei sudditi che il medesimo tribunale pare assumere nel corso del Seicento,<sup>13</sup> la scelta di adire un arbitrato signorile e informale, senza possibilità coercitive né della persona né del patrimonio, può essere apparsa ai vecchi e orgogliosi nobili una sorta di paese di Utopia. S'impongono allora alcune considerazioni: prima fra tutte, l'effettivo riconoscimento di uno speciale potere di pacificazione di cui i Medici godevano nel centro Italia, sostanzialmente in virtù del loro status di alti signori feudali, vassalli allo stesso tempo dell'Impero, della Spagna e del Papa; in secondo luogo la preferenza dei postulanti per un'autorità esterna e superiore a quella competente per territorio.<sup>14</sup> Non sembra invece che l'azione arbitrale dei Medici debba leggersi esclusivamente come l'acquisizione di una moderna prerogativa di sovranità, modellata nel passaggio da un regime oligarchico a uno principesco. Già la Signoria esercitava un supremo

cessiva azione antisignorile di Ranuccio I Farnese, cfr. R. Sabbadini, *La grazia e l'onore. Principe, nobiltà e ordine sociale nei ducati farnesiani*, Roma 2001, pp. 144-148. In merito alla debolezza dell'autorità cavalleresca ascritta alla figura del legato vedi il caso della lite sorta nel 1661 tra Ranuzzi e Marsili, signori dell'appennino bolognese; G. Angelozzi, C. Casanova, *La nobiltà disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVII secolo*, Bologna 2003, pp. 312-313.

12. Con il tribunale dell'Inquisizione si erano dovuti confrontare anche alcuni esponenti delle famiglie qui interessate. Nicola Orsini di Pitigliano era stato incarcerato dall'Inquisizione nel 1567; G. Fragnito, *Istituzioni ecclesiastiche e costruzione dello Stato. Riflessioni e spunti*, in *Origini dello Stato*, pp. 531-550: 543. Prospero significativamente nota che, a compimento di un lungo percorso giurisdizionale, nella seconda metà del Settecento il Sant'Uffizio faceva propria l'immagine del fascio romano e della scure, simbolo di potere e severità, estranea allo spirito e all'iconografia della giustizia cristiana; A. Prospero, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'indagine*, Torino 2008, p. 147.

13. I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari 2007, *passim*.

14. Coloro che si rivolgono ai granduchi provengono da quella parte d'Italia che Dionisotti ricorda «laica, faziosa e manesca», comprendente Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo, popolata da famiglie feudali protagoniste di una «tradizione anarchica e violenta» ancora viva nel XVI secolo; cfr. I. Polverini Fosi, *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento*, in *Signori, patrizi e cavalieri in Italia centro-meridionale nell'Età moderna*, a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 214-330: 214. Nello stesso volume cfr. B.G. Zenobi, *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della "periferia" pontificia del Cinque-Seicento*, pp. 94-107.

ruolo arbitrale. Come massimo potere dello Stato repubblicano, si era riservata oltre ogni limite procedurale l'alto diritto di grazia, nell'intento di tutelare i più deboli anche economicamente, nonché la facoltà «di introdurre eccezioni alle norme vigenti in materia di procedura come un sovrano assoluto, concedendo [...] proroghe in deroga agli statuti».<sup>15</sup> «Sine strepitu et figura iudicii» era la formula tradizionale che giustificava la necessità di ricorrere a una giustizia sommaria e «compromissaria», alternativa alle lunghezze e agli alti costi dei tribunali ordinari, come era a Firenze la Ruota.<sup>16</sup>

Prima dell'instaurazione del principato, il massimo organo repubblicano era quindi in grado di offrire un'alternativa giudiziaria ai percorsi ordinari, mettendo in campo una giustizia sommaria, concretamente attuata con il concorso di esperti e giuristi arruolati per risolvere le specifiche questioni. Fu perciò in perfetta continuità col passato regime che nel 1548 Cosimo I recepì nella legislazione sulle paci da lui promulgata la legge emessa dalla Signoria nel 1514.<sup>17</sup> Quello della concordia e della pace rappresenta quindi uno strumento di origine medievale, che da una società altamente conflittuale riceve la sua giustificazione e recluta gli attori. Ben prima degli ordini della Controriforma e in un orizzonte politico municipalistico, l'azione dei grandi predicatori quattrocenteschi ebbe tra le sue finalità proprio la pacificazione delle discordie tra le fazioni cittadine.<sup>18</sup> Nell'ambito che qui interessa, corrispondente con buona approssimazione alla prima metà del Seicento, l'istituto e le figure che lo utilizzano, pur attraverso un obiettivo con-

15. G. Pansini, *Le cause delegate civili nel sistema giudiziario del principato mediceo*, in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano 1993, pp. 605-641: 610.

16. Gli Statuti fiorentini del 1415 avevano fissato in 60 giorni il termine ultimo per risolvere le cause del valore superiore a 100 lire; Pansini, *Le cause delegate civili*, p. 605.

17. *Legge dell'Illust. Et eccell. Sig. il Sig. Duca di Fiorenza. Del modo di ammettere al beneficio della Pace pubblica il dì 8 agosto 1548*, in Firenze, Marescotti, 1613. Le due leggi vengono pubblicate assieme.

18. M. Sensi, *Le paci private nella predicazione, nelle immagini di propaganda e nella prassi fra Tre e Quattrocento*, in *La pace fra realtà e utopia*, a cura di M.C. Rossi, Sommacampagna 2006 («Quaderni di storia religiosa»), pp. 159-200. Secondo il pensiero del domenicano Remigio de' Girolami (*De bono pacis*), la pace sarebbe consistita «in una concordia ordinata dei cittadini "pro bono communi", coincidente con l'azione "pro bono communis"»; A. Zorzi, *La giustizia, le pene, la pace*, in *Storia della Civiltà Toscana*, I, *Comuni e Signorie*, a cura di F. Cardini, Firenze 2000, pp. 189-209: 207; sul ruolo chiave svolto dai predicatori quattrocenteschi nell'arginare la faziosità cittadina cfr. M.G. Muzzarelli, *Pescatori di uomini. Predicatori e piazze alla fine del Medioevo*, Bologna 2005, pp. 244-248.

cordatario solo nominalmente identico al suo antenato giuridico, perseguono fini di diverso segno. L'autorità non resta defilata ma s'inscrive con tutto il suo peso nei percorsi di conciliazione privata, nella convinzione che la sussistenza delle differenze comprometta il buon ordine del bene pubblico così come poteva essere inteso.<sup>19</sup> Ogni conciliazione andava inoltre ben al di là delle due parti in causa; veniva infatti formalmente estesa agli amici, parenti, i vassalli degli interessati, con un effetto moltiplicatore su tutto il contesto gravitante intorno alla differenza. Tutto un segmento sociale veniva investito da un provvedimento sovrano nella forma della pace.<sup>20</sup>

È opportuno descrivere più accuratamente la documentazione a cui si è fatto ricorso, innanzitutto distinguendola da una più vasta produzione di carte motivata da istanze molto simili. Ci riferiamo al fondo *Cause delegate*, in cui è conservata un'enorme quantità di petizioni civili spedite per la risolu-

19. Per un'acuta riflessione sui temi del pubblico, del privato e della loro convergenza, necessaria a rinnovare gli studi sulla storia dello Stato di antico regime, non si può trascurare G. Chittolini, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato*, pp. 553-589: 570-571.

20. Così il documento di pace prodotto dalla segreteria: «E perché per una parte e l'altra in questa occasione di discordie si sono appassionatamente ingerite in favore et aiuto molte persone di diverse sorti secondo l'aderenze, l'amicizie, parentele et obblighi, che hanno havuto et tengono col S.<sup>r</sup> Marchese et col S.<sup>r</sup> Fioravante, e molt'altre possono esser state sospette alle parti, come ancora alcune ne sono state perseguitate, e tenute prigioni dalla giustizia, et essendo ragione, che tutte, e ciascheduna di qualsivoglia conditione si sia, restino incluse in questa concordia, sì che senza sospetto possino stare sicure, et quiete, promettono però il detto S.<sup>r</sup> Marchese et il detto S.<sup>r</sup> Fioravante a S.A.S. non solo rispettivamente per tutti e ciascheduno de sudetti lor parenti, amici, adherenti, et obbligati che approveranno, et osserveranno inviolabilmente questa concordia, ma anco che lor medesimi faranno l'istesso senza mai offendere, né fare offendere né perseguitare in qualsivoglia modo alcuno de sudetti parenti amici, adherenti, et obbligati sotto qualsivoglia pretesto, e colore, etiam d'altre cause seguite. Havendoli et tenendoli l'una parte e l'altra, come se proprio senza alcuna differenza, fussero in questa scrittura espressamente ad uno ad uno nominati. // In virtù della quale scrittura intende, e vuole S.A.S. che si tenga per conclusa, e stabilita questa Pace, come se il detto Sig.<sup>r</sup> marchese et il detto Sig.<sup>r</sup> Fioravante si fussero trovati et abbocatisi insieme a farla con li soliti atti di buona et sincera amicizia, tenendola S.A.S. da hora per sempre approvata, e ratificata [...] e però l'A.S. Ser<sup>ma</sup> farà havere a tutti due un originale per uno di questa scrittura, acciò sappino, quanto devono (senza alcuna replica, et eccezione) osservare per corrispondere con gl'effetti alle sudette promesse, et anco all'obbligo che devono havere a S.A.S., la quale si come non ha hauto altro fine, che di giovare et satisfare a tutti, così è certa, che si conoscerà da ciascheduno, che questo accomodamento ridunda in beneficio, honore, e quiete d'ogni interessato in questa causa»; ASFi, *Misc. Med.*, 131, cc. 188v-189r.

zione di contenziosi al di fuori dei percorsi della giustizia ordinaria: attraverso un meccanismo di delega il principe o uffici di superiore giurisdizione affidano ad altri lo svolgimento delle pratiche. Durante il Principato una simile prerogativa venne acquisita dal Magistrato Supremo (altrimenti detto del Luogotenente e dei quattro consiglieri), un foro presieduto formalmente dal principe, in pratica retto da un suo luogotenente, sempre per ovviare alle lungaggini della procedura comune.<sup>21</sup> Quest'organo poteva a sua volta trasferire ad altre magistrature la decisione sulle diverse cause, con effetti molto interessanti. Gli stessi tribunali ordinari che s'intendeva eludere venivano a essere investiti da funzioni straordinarie, trovandosi in casi specifici ad adottare una procedura sommaria diversa da quella connaturata al loro ufficio.<sup>22</sup> I fascicoli di chi ricercava una giustizia sollecita, discreta e poco costosa sono così numerosi da costituire un fondo a parte nell'insieme dell'Archivio Mediceo, quello appunto delle *Cause delegate*.<sup>23</sup> Ma i casi qui studiati non afferiscono a tale corpo documentario, la cui peculiare collocazione rinvia a un più stretto legame, avvertito anche dai segretari, delle carte con il principe più che con gli estensori della petizione. La prima caratteristica sembra infatti consistere proprio nell'interruzione del processo di delega (dal principe al Magistrato Supremo o agli Otto di Pratica, da qui ai singoli giudici o alle stesse magistrature ordinarie dietro ammonizione), laddove il signore trattiene presso di sé o presso la sua personale segreteria le carte, magari rimettendole a determinate magistrature, ma solo come opzione risolutoria.<sup>24</sup>

21. Com'è noto, la riforma della Ruota varata da Alessandro primo duca nel 1532 aveva come obiettivo la riduzione della durata delle cause, senza troppo successo: G. Pansini, *La ruota fiorentina nelle strutture giudiziarie del granducato di Toscana sotto i Medici*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del terzo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto, II, Firenze 1967, pp. 533-579: 538-545.

22. Si veda G. Pansini, *Il Magistrato Supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in «Studi senesi», LXXXV (1973), pp. 283-315: 290-292.

23. Le cause delegate registreranno una crescente proliferazione anche nel corso del XVII secolo, chiaro indizio di una «fuga sempre più massiccia dei litiganti dalla giustizia ordinaria e dai tribunali che la applicavano». Furono quindi sottoposte al pagamento di sportule destinate agli stipendi dei giudici di Ruota. Di contro ebbero l'effetto di diminuire di molto la massa di cause giacenti in Ruota, finendo addirittura per riscrivere le attribuzioni di quel tribunale. La riforma di Pietro Leopoldo (1771) trasformò il tribunale nel luogo deputato per la discussione delle cause delegate, istruite proprio per uscire dalle strettoie giudiziarie della vecchia Ruota; Pansini, *Le cause delegate civili*, p. 631.

24. Ricordiamo che agli Otto si rimettevano i litigi tra i sudditi di Pistoia, Arezzo, San Gimignano e Colle «e di tutti i sudditi che riconoscevano solo la Signoria»; al Magistrato



Riguardo alle dispute ricadenti su territori e giurisdizioni esterne al granducato, la scelta del granduca di spendere la propria autorità suggerisce d'istinto l'esistenza di un interesse sufficientemente forte da giustificare la preziosa attenzione. Innanzitutto gli attori delle liti apportavano, volontariamente, un utile pacchetto di informazioni sulle persone e sul territorio limitrofo. Inoltre, la richiesta di pace rivolta al principe si traduceva in una legittimazione del suo potere, mosso da intenti per definizione "compromissari", che perciò rimandano solo con fatica alla semplice idea di affermazione incondizionata dell'autorità centrale sul baronaggio o sugli organi giudiziari interni.

L'intervento dei Medici, delle reggenti straniere, dei loro segretari e auditori, in primo luogo Andrea Cioli, Giovanni Francesco Guidi, Curzio Picchena, Niccolò dell'Antella e Lorenzo Poltri,<sup>25</sup> incontrava quindi una domanda arbitrale avanzata da sudditi forestieri, ai quali l'arbitrato mediceo appariva preferibile a quello della propria autorità naturale, spesso qui rappresentata dai legati pontifici, in possesso di prerogative conciliatorie. I teorici del diritto si erano esplicitamente posti la questione se nelle vertenze fosse preferibile rivolgersi a un principe straniero piuttosto che a un'autorità locale, più sollecita agli interessi specifici dei contendenti. Nel caso specifico dei gentiluomini bolognesi la soluzione consisteva nell'uscire, anche fisicamente, dalla giurisdizione del signore territoriale per trasferirsi in quella del principe eletto ad arbitro, la cui figura deteneva il potere di imporre alle parti una pace anche costringitiva.<sup>26</sup> Resta il fatto che i Medici non erano gli unici signori territoriali a gestire la domanda di pace nell'Italia centro-settentrionale; ad

Supremo spettava la giurisdizione anche su cause di pertinenza di altri tribunali: le cause fra parenti (afferenti ai Conservatori di Leggi), e quelle dei poveri, nonché quelle di fedecomessi, gabelle e privilegi; Pansini, *Il Magistrato Supremo*, pp. 284-285.

25. La filza che raccoglie i negozi di pace dal 1617 al 1638 è significativamente intitolata «Paci trattate e differenze aggiustate dal bali Andrea Cioli tanto a nome di L[oro] A[ltezze] quanto con la sola remissione nel medesimo delle parti dall'anno 1618 a tutto 1638» (ASFi, *Misc. Med.*, 130).

26. Cfr. Angelozzi, Casanova, *La nobiltà disciplinata*, p. 324; tra gli esempi campionati, si veda il caso di Lucrezia Pia di Correggio, che abitava a Cortona. Qui era informata delle vicende relative al suo contenzioso dal locale commissario Niccolò Capponi, a cui erano indirizzate le lettere di Pietro Soazzi, governatore del presidio di Correggio; cfr. ASFi, *Misc. Med.*, 130, c. 631r e *infra*. Sulla capacità costringitiva del principe insiste il Savelli; cfr. C.E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del ducato estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni*, p. 290. Nell'area nord-occidentale la domanda di pace era raccolta dai Savoia.

essi si affiancavano i Gonzaga e gli Este.<sup>27</sup> La prerogativa sembra connettersi con l'antico diritto dei feudatari imperiali di poter concedere a dignitari di minor rango il campo franco. Nell'attesa di studi di tipo comparativo, in grado di offrire opportuni termini di raffronto, sembra si possa ipotizzare una sorta di ruolo guida dei granduchi nelle pratiche conciliatorie. I Medici erano i dignitari di rango più elevato della regione centro-settentrionale e con l'acquisizione della corona granducale avevano vinto la lunga questione di precedenza che li opponeva agli Este; disponevano di fatto di un peso politico superiore a quello che nel Seicento potevano spendere i Gonzaga e gli Este, anche in virtù di un dominio territoriale più vasto; ereditavano infine dai tempi di Cosimo I e Ferdinando I l'immagine di principi artefici di pace e ordine all'interno dei confini del loro dominio.<sup>28</sup> Secondo gli ambasciatori veneti, Cosimo I avrebbe liberato la città dalle discordie e dalle fazioni patrizie, procedendo «con grandissimo rigore e spavento», o comunque tramite un'azione di governo meno dura, come sostennero i prudenti biografi ufficiali del primo granduca. Quella di custodi e protettori della pace sarebbe diventata una caratteristica dell'immagine pubblica dei sovrani medicei, ancora ben viva nel contesto italiano alla fine del XVII secolo.<sup>29</sup> Non è escluso tuttavia, e qui rientriamo nei tratti specifici della dinastia, che la natura di principi-mercanti, riflessa anche «dall'ampiezza di provvedimenti legislativi di contenuto economico», abbia accreditato ulteriormente i Medici come principi della pace, soprattutto nella composizione dei conflitti del tipo qui enucleato.<sup>30</sup> La pratica reiterata della concordia avrebbe avallato nel corso di cinquant'anni il carisma del principe pacificatore.

27. Per quanto riguarda il ducato estense, già alla fine del Quattrocento Ercole I e in seguito Alfonso I erano intervenuti in vario modo, anche con mezzi legislativi, al fine di favorire la «composizione negoziale di certe turbolenze» che rischiavano di mettere in crisi il controllo sul territorio; Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri*, pp. 303-308.

28. E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di P. Prodi (con la collaborazione di C. Penuti), Bologna 1994, pp. 659-690: 684-685.

29. Nel 1686 in ambiente bolognese si dedicava al principe Ferdinando de' Medici un'operetta relativa alle regole per stabilire la pace, che «sbandita» ormai da tutto il mondo, trovava unico asilo «ne' famosi mondi Medicei»; *Regole per effettuare le paci. Con osservazioni utili, e necessarie a chi professa le materie cavalleresche e d'onore*, in Bologna, Nella Stamperia Camerale, 1686. L'opera, postuma e anomima, è introdotta da una lettera dedicatoria, datata Bologna 29 aprile 1686, e firmata da Evangelista Manolessi.

30. Cfr. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento*, pp. 661, 680.

Proprio il secolo di ferro registra in Italia una domanda di pace particolarmente forte, anche se esula dagli intenti di questo lavoro motivarne le cause. Sono questi i decenni che cadono sotto il grande paradigma interpretativo del disciplinamento sociale, per cui la Chiesa posttridentina si fa carico di un'azione pacificatrice e di controllo attraverso gli esponenti più insigni del clero secolare (Giberti e Borromeo, con i dovuti distinguo), e la predicazione di ordini religiosi, in primis i gesuiti;<sup>31</sup> ma anche grazie a una politica più marcatamente giudiziaria e repressiva, come la lotta al banditismo, che nel Centro Italia sembra raccogliere i suoi frutti migliori, proprio sotto i regni di Ferdinando I e Sisto V.

Il portato di conoscenze e informazioni collegate all'arbitrato costituisce un'opportunità per gli arbitri sovrani. Giudicare sulle dispute presuppone il possesso di un particolareggiato bagaglio di conoscenze delle forze in gioco, degli attori e dei loro dissidi personali, del territorio e delle specifiche norme giuridiche che lo regolano. L'affermazione del principe anche nelle controversie private non costituisce, com'è stato notato, un dato neutro.<sup>32</sup> La cognizione dettagliata di queste trame significava controllo dell'ordine pubblico, in altri termini consolidamento della propria autorità. Se nella pace medievale richiesta negli scontri cittadini e negli odi di parte, l'azione di concordia veniva demandata a signori locali, notabili, cancellieri comunali, giusdicenti e notai, ora è la massima autorità pubblica che si fa arbitro della pace privata, mentre la conflittualità sociale diminuisce.<sup>33</sup> Cambiano quindi sia la natura del contenzioso che dei richiedenti: i feudatari ricorrono all'arbitrato più frequentemente che le comunità, mentre la giustizia locale si vede sottrarre da quella centrale, o meglio dal principe e dalla sua segreteria, quote della propria capacità mediatrice.<sup>34</sup> In un contesto in

31. J. Bossy, *Pace nel "dopo Riforma"*, in *La pace fra realtà e utopia*, pp. 257-282; 262-266; P. Broggio, *I gesuiti come pacificatori in Età moderna: dalle guerre di frontiera nel Nuovo mondo americano alle lotte fazionarie nell'Europa mediterranea*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», 39, 2 (2003), pp. 248-289.

32. Tavilla, *Paci, feodalità e pubblici poteri*, pp. 285-318: 286-290.

33. Sull'azione mediatrice dei giuristi in antitesi alla pratica della faida cfr. A. Zorzi, «*Ius erat in armis*». *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato*, pp. 609-629: 621. «Ma l'onnipresenza dell'odio, del conflitto, dell'inimicizia tra lignaggi e fazioni, costituisce un tratto fondamentale dei meccanismi di gestione del potere locale [...] e dei rapporti tra quest'ultimo e il potere centrale fino ai tempi a noi molto vicini»; Broggio, *Linguaggio religioso e disciplinamento nobiliare*, pp. 289-290.

34. Per lo Stato della Chiesa ciò sarebbe avvenuto nel tardo Cinquecento; Fosi, *La giustizia del papa*, p. 35.

cui la dicotomia tra pubblico e privato è ancora estremamente labile e contraddittoria, il principe e i diretti segretari si adoperano nelle pacificazioni, subentrando o affiancandosi all'azione delle magistrature di giustizia, servendosi di esse ma anche sovrastandole decisamente.<sup>35</sup> L'intervento del principe si limita talvolta alla scelta di un giudice gradito alle parti, rimandando queste alla giustizia ordinaria, che dovrà essere comunque «sommatoria et spedita», come accade per certi aspetti della vertenza tra Bertoldo e Cosimo Orsini.<sup>36</sup> Chi chiedeva la pace lo faceva soprattutto per ricercare la speditezza della soluzione ed evitare il ricorso alla giustizia ordinaria, la prigione, le perdite di tempo, denaro e onore.<sup>37</sup>

Ma chi può accedere alla pace del principe? Il servizio in corte, e quello nei ranghi dell'Ordine stefaniano, i rapporti di subalternità feudale giocano un ruolo decisivo: Ludovico Bourbon marchese di Sorbello, feudatario dello Stato della Chiesa ma legato da un antico patto di accomandigia ai signori di Firenze, è protagonista di ben tre distinte richieste di conciliazione: una questione dotale col suocero il priore Ricasoli, una vertenza ereditaria col fratello Uguccione, e una lite con il Commissario apostolico nonché parente, il nobile perugino Fioravante degli Oddi, in merito alla conduzione delle acque in Val di Pierle, presso Cortona, sul confine tra granducato e Stato ecclesiastico. È chiaro che il trattato di subordinazione che legava i Bourbon di Sorbello ai granduchi costituiva un capitale ben spendibile in simili controversie.<sup>38</sup> In ogni caso è evidente l'accanita difesa delle loro prerogative signorili, soprattutto quelle inerenti i diritti patrimoniali la cui importanza era tutt'altro che trascurabile, e che spingeva soprattutto i nobili sudditi

35. Si definisce un quadro dove la compresenza di sistemi giudiziari, analizzati sovente sulla base della loro particolare natura, costituisce al contrario la specificità della giustizia di antico regime; per l'ambito criminale, ma il discorso è proponibile anche nella sfera civilistica, cfr. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica*, pp. 345-364. Il cosiddetto sistema infragiudiziario rappresenta quindi una vera e propria forma di giustizia più che una prassi ad essa liminale; O. Niccoli, *Pratiche sociali di perdono nell'età della Controriforma*, in *I linguaggi del potere in età barocca*, pp. 250-251.

36. Così un memoriale della segreteria al marchese [Bertoldo Orsini] del 3 febbraio 1633/4; ASFi, *Misc. Med.*, 130, c. 467r.

37. Fosi, *La giustizia del papa*, p. 56.

38. I Bourbon di Sorbello erano legati da un antico rapporto di accomandigia alla repubblica fiorentina, rinnovato sotto Cosimo I; Archivio di Stato di Perugia, *Bourbon di Sorbello*, b. 7, n. 4. Il 31 agosto 1478 la repubblica aveva accettato la protezione del marchese Giovanni Matteo I, dei suoi discendenti e del castello di Sorbello. Nel 1558 la famiglia aveva rinnovato l'accomandigia al duca Cosimo.

del papa a onerosi recuperi dei feudi confiscati.<sup>39</sup> Proprio all'interno delle maglie del sistema feudale s'inserisce l'intervento pacificatore del sovrano, lungo due direttrici: a sud-est, con riferimento ai territori confinanti del Perugino, di Cortona, e delle Chiane; a sud, in merito agli ex stati feudali di Pitigliano e Sorano, incamerati nel 1604, e ai confini con lo Stato della Chiesa.<sup>40</sup> Non si tratta però solo di frontiere esterne: le tante aree soggette a giurisdizione particolare presenti nel granducato costituivano altrettante zone di patteggiamento, dove la forza del potere centrale appariva più friabile, e andava continuamente esercitata ogni qualvolta se ne presentava l'occasione, in un quadro in cui l'identificazione del dove spesso spiega in buona parte le motivazioni d'intervento del principe. Talvolta la cifra evidente di coloro che richiedevano l'arbitrato dei Medici è quella della parentela con la casa regnante, magari sostenuta dal servizio a corte o dall'appartenenza all'Ordine stefaniano. Così accade nel caso della vertenza tra Costanza della famiglia Medici Cospi, marchesi bolognesi e servitori dei Medici, e i figli, uno dei quali, il cavaliere Cosimo, presta servizio in corte medicea ed è sottoposto alla tutela della madre (1628).<sup>41</sup> Anche nel caso degli arbitrati, le liti tra gruppi locali finiscono per avere il loro *pendant* decisivo in corte, il luogo dove si ripropongono i conflitti locali e se ne imposta la soluzione.<sup>42</sup>

39. Sull'importanza del valore economico del feudo, ancora in pieno Seicento, si veda E. Stumpo, *Economia e gestione del feudo nell'Italia moderna*, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Cappellini"», LXXVIII (2008) (*Scienze storiche e morali – Scienze naturali fisiche e matematiche*), pp. 49-64; per il caso specifico dei Borghese cfr. B. Forclaz, *Le relazioni complesse tra signori e vassalli. La famiglia Borghese e i suoi feudi nel Seicento*, in *La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, a cura di M.A. Visceglia, Roma 2001, pp. 165-201. Un'ampia bibliografia sul feudalesimo europeo si legge in A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna 2007.

40. Sulla contea di Pitigliano cfr. A. Biondi, *Lo Stato di Pitigliano e i Medici da Cosimo a Ferdinando I*, in *I Medici e lo Stato senese 1555-1609. Storia e territorio*, a cura di L. Rombai, Roma 1982, pp. 75-88. Su Cortona nel secolo precedente, cfr. C. Pérol, *Cortona. Pouvoirs et sociétés aux confins de la Toscane, XV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle*, Roma 2004.

41. ASFi, *Misc. Med.*, 130, cc. 307r ss. Costanza era una pronipote di Alessandro Medici, di cui il granduca Ferdinando I aveva patrocinato le nozze col nobile bolognese Vincenzo Cospi, suo cortigiano. Ferdinando Cospi, suo figlio, entrò nel 1616 nell'Ordine stefaniano, scalando sotto Ferdinando II anche le gerarchie della corte in qualità di paggio di livrea nera. In seguito ritornò a Bologna dove svolse funzioni di rappresentanza per conto di Cosimo II. Cfr. F. Petrucci, *Cospi, Ferdinando*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in avanti *DBI*), 30, Roma 1984, pp. 81-83.

42. Si tratta di una lettura della storia istituzionale e politica, quella delle fazioni locali che determinano la collocazione e gli orientamenti del potere centrale, su cui molto recen-

L'orizzonte delineato dalla documentazione ci pone quindi in una prospettiva conflittuale diversa da quella più propriamente cavalleresca. Non solo onore, né tanto meno duelli riparatori della dignità offesa, ma uno sfondo più indefinito di “differenze” e “paci aggiustate”, sulla base di ragioni prevalentemente economiche, dove il granduca viene chiamato in causa come depositario e garante della concordia piuttosto che come primo dei cavalieri. Si delinea cioè un quadro diverso, in cui la violenza e l'offesa fisica del corpo non sono più, se non raramente, il motore del dissidio. L'azione che fa da pietra angolare della richiesta di pace è rappresentata dalla remissione al giudizio del principe, cioè l'atto con cui gli interessati cessano di cercare rivendicazioni per altre vie e si affidano all'unico arbitrato sovrano.<sup>43</sup> La composizione che si desidera e che talvolta, ma non sempre, si realizza ha un suo costo civile, rappresentato dal presupposto della futura obbedienza, che gli interessati desiderosi di concordia esplicitamente garantiscono. Nella realtà l'azione del principe si presenta tutt'altro che assoluta e imparziale in merito alla prassi dell'intervento conciliatore, tanto che al profilo del sommo giudice si accompagna dappresso quello del patrono dei cortigiani e dei funzionari. In altri termini, accedono all'arbitrato medico alcune categorie sociali e non altre, e la gestione del compromesso beneficia solo un gruppo ristretto di attori, costituito in prevalenza da sudditi di altri Stati. Sul piano delle modalità della conciliazione invece, l'operato del granduca non può nettamente distinguersi da quello delle segreterie e dei funzionari che agiscono in sua vece, né da quello dei tribunali ordinari. Non è pertanto ravvisabile una dicotomia netta tra giustizia ordinaria e infragiudiziale, quanto un'azione cumulativa e attorcigliata delle magistrature e dei procedimenti informali che mettono capo al principe. In alcune vertenze l'arbitrato sovrano si affianca a un iter processuale ordinario, con obiettivi diversi. La tensione a governare, ad acquisire informazioni e autorità su realtà spesso periferiche o segnate da incertezza giurisdizionale, sposta l'ac-

tamente si è insistito; G. Delille, *Le Maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occidentale (XV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup>)*, Rome-Paris 2003.

43. Merita ricordare che il termine “rimissione”, inteso qui come giudizio arbitrale rimesso a terzi, si presenta dotato di un certo ventaglio di sfumature semantiche; rappresenta sia uno specifico e antico istituto in cui l'ingiuriato ha in suo potere l'ingiuriante, dove l'offesa ricevuta era lavata con un gesto fondamentalmente simbolico; Cavina, *Il sangue dell'onore*, p. 101; Niccoli, *Perdonare*, p. 99 (nel senso qui di restituzione simbolica dell'offesa). In ultimo, il termine assume anche un significato generico di rinuncia e consenso; Ead., *Pratiche sociali di perdono*, p. 251.

cento sul ruolo dello Stato del principe, sostanzialmente assente nell'orizzonte tracciato dalle scienze cavalleresche.<sup>44</sup> Sono anche verificabili casi in cui l'arbitrato dei Medici opera in concomitanza a processi condotti presso le magistrature comunitarie, e in relazione a pregresse conciliazioni realizzate da altre autorità. Così accade per la vertenza che oppone Lucrezia Pia di Correggio al fratello don Siro d'Austria, sottoposta sia ai tribunali territoriali, che a Medici e Gonzaga.<sup>45</sup> Quella dei Pio è una lite lunghissima che prende avvio nel primo decennio del Seicento e che nel 1635 non è ancora risolta. L'arbitrato dei Medici viene richiesto da Lucrezia e motivato attraverso una formula solo apparentemente vetusta: «summarie, simpliciter ac de plano sine strepitu et figura Judicij» è il modo in cui s'intende procedere appellandosi al principe.<sup>46</sup> In concreto si tratta di una disputa dotale: Lucrezia, sorella di Siro e figlia del signor Cammillo di Correggio, grazie all'intercessione di Ferdinando I de' Medici patrocinatore delle nozze, era andata sposa a Rodolfo Pio di Savoia, di cui poi era rimasta vedova. Gli oneri dotali pari a 25.000 scudi, non soddisfatti dal padre, ricadono sul fratello Siro d'Asburgo che, non disponendo del capitale necessario a pagare la dote e i frutti decorsi, offre come contropartita alcuni beni immobili di sua proprietà situati nello stato di Correggio, valutabili da periti nominati dalle parti. Garante e arbitro della disponibilità di Siro era il governatore di Milano, don Pedro Enriquez conte di Fuentes (†1610), mentre il marchese di Mantova Vincenzo I agiva nella veste di procuratore di Lucrezia. L'accordo viene in seguito accettato e ratificato nel castello di Vernio, sotto la data 20 febbraio 1606, dal conte Rodolfo de' Bardi, altro procuratore della Pio, alla presenza di Alberico Vignini, Vicario di Pontremoli e notaio pubblico del medesimo luogo.<sup>47</sup> Ma fuori dalle carte, l'intesa non ha un corso effettivo, e Lucrezia decide di rimettersi a Cosimo II, il figlio del granduca Fer-

44. Angelozzi, *Cultura dell'onore*, p. 308.

45. Lettera di Ferdinando II de' Medici al duca di Mantova [Ferdinando Gonzaga], Bagni di San Filippo, 1 luglio 1635: «Ser.<sup>mo</sup> Sig.<sup>re</sup>. La Signora Donna Lucrezia di Correggio Pia ha tanto innanzi la sua causa in Correggio, et dubitando anche di non si pregiudicare con introdurre altrove il giudizio, che non si risolve di levare la lite di dove è, considerando massime che le sue ragioni dotali sono chiare, che non può il S.<sup>r</sup> Principe di Correggio allegare per sospetto il Commissario, né altro giudice. A me non pare di dover costringere questa Sig.<sup>ra</sup> in così rilevante negozio a fare cosa pregiudiziale a se stessa. Nel resto compatisco anch'io 'l S.<sup>r</sup> Principe per lo stato in che si trova...»; ASFi, *Misc. Med.*, 130, c. 650r.

46. Ivi, c. 523rv.

47. Ivi, cc. 506r, 539r.

dinando che aveva favorito l'accordo nuziale diversi anni prima. La natura dei garanti trasforma in questo caso il recupero della dote in una faccenda assai più delicata, dove i tempi della controversia si allungano a dismisura proprio a causa dell'equilibrio diplomatico in gioco.<sup>48</sup> Spesso quindi le composizioni non si presentano come atti conciliatori di pura neutralità, ma hanno alle spalle rapporti pregressi e di vario tipo, tra il principe e la famiglia dei richiedenti. La disputa all'origine della richiesta di compromesso, inclusiva di vertenze di natura patrimoniale e amministrativa, di gestione delle strutture urbane o di amministrazione fondiaria, non si configura mai come esclusivamente tale, risultando determinata o condizionata dall'identità dei soggetti, dalla natura dei patrimoni contesi, dalla loro ubicazione e da quella dei feudi, qualora di feudi si tratti. Non è facile operare una distinzione netta tra le vertenze: mentre alcune sono prettamente di tipo patrimoniale, e per esse è più facile raggiungere un accomodamento, in altre convivono il dato economico e giurisdizionale, afferenti al processo civile, assieme a quello criminale pertinente al foro omonimo. Diversi sono anche i soggetti che agitano le dispute: stranieri, come i feudatari romani e i patrizi bolognesi in fuga dall'autorità del legato, ma anche patrizi cittadini, notabili di provincia, cortigiani che possono vantare legami magari indiretti con la corte dei Medici o con l'Ordine di Santo Stefano.

Per i sudditi toscani a Roma si aprivano dei margini di incertezza giuridica sfruttabili a proprio vantaggio, come nel caso della lite tra la marchesa Maddalena Salviati, vedova del marchese Lorenzo, e il marchesino Jacopo suo figlio. Mentre la società romana si scandalizza che una madre possa muover causa al figlio per motivi ereditari, la Salviati e il suo procuratore Antonio Brunacchi agiscono abilmente utilizzando gli spazi concessi dalle differenze dei due statuti e dai diversi fori. In questo caso è notevole l'assenza della richiesta di arbitrato da parte dei Salviati, e la ricezione della lite durante la reggenza della granduchessa Cristina. Esisteva evidentemente un interesse ad acquisire informazioni su una faccenda rilevante per ragioni diverse da quelle conclamate. A Firenze si scriveva che la vertenza destava sconcerto in Roma, e si ricordavano i possibili sviluppi della questione, con il conseguente coinvolgimento di porporati, notabili e giudici. Ma la lite costituiva l'occasione per aver notizie su una famiglia di spicco

48. Nel 1618 l'ambasciatore fiorentino Piero Guicciardini scriveva al segretario Andrea Cioli che «le questioni del principe di Correggio sono materie tanto delicate [...] che si va molto a rilente a farci ufizio non che a metter penna in carta»; ivi, c. 1344v, 31 marzo 1618.



come i Salviati, sudditi del granduca nella persona di Maddalena.<sup>49</sup> Che avessero o no fatto appello ai granduchi, i Salviati avevano avuto per loro conto l'accortezza di procedere fuori dai difficili percorsi della giustizia ordinaria, scegliendo fin dall'inizio di mantenere il procedimento nella forma consensuale.<sup>50</sup> La marchesa non vuole che questa appaia come una causa mossa al figlio ma come un accertamento legittimo dei propri diritti «per non viver al buio». La questione sta in questi termini: il giovane marchese Anton Maria, omonimo del cardinale, è morto *ab intestato* e la madre pretende di succedere nella terza parte del patrimonio, quella che giuridicamente corrisponde alla legittima. La richiesta si restringeva ai soli beni liberi dello Stato ecclesiastico, dato che su quelli fedecommessi non è possibile attivare nessun tipo di pretesa. Il nocciolo della differenza sta nel fatto che la Salviati, come forestiera, vorrebbe accedere alla terza parte dei beni, come stabilito dallo statuto fiorentino, e non alla sesta, come previsto da quello romano. L'altro figlio Alberto pretendeva invece che la madre seguisse il foro del marito, e fosse sottoposta agli statuti di Roma. La marchesa di nuovo replicava di essere originaria di Firenze, e introduceva una distinzione gerarchica all'interno dei due sistemi giudiziari, privilegiando quello fiorentino. Tuttavia, essendo tale foro privo di giurisdizione sui beni di Roma, Maddalena si appella allo *ius commune*, che le garantisce un terzo dell'eredità. Fatti i conti, non si è di fronte a un patrimonio di eccezionale entità: solo 4.000 o 5.000 scudi di valuta e un mulino a Perugia affittato a 400 scudi l'anno. Non è escluso tuttavia che vi fossero altri beni, come insinuava Niccolò dell'Antella scrivendo ad Andrea Cioli: «si suol dire per proverbio che la spazzatura de' ricchi bene spesso è piena d'oro».<sup>51</sup> In real-

49. Come curatore degli interessi di Maddalena figura monsignor Filippo Cellesi, un prelado pistoiese estraneo alla professione giuridica, appositamente nominato dall'auditore della Camera. Un anonimo agente dei Medici scrive che il Cellesi ha preso dimora vicino alla sua abitazione, e continua: «tengo amicitia seco ma non tanta da scoprire paese». Nella stessa lettera si rende conto dello stupore su eventuali fini ultimi della lite, che mira probabilmente a estromettere le nipoti Gostanza e Fulvia Salviati dall'eredità; Roma 23 marzo 1618, ASFi, *Misc. Med.*, 130, c. 1355r. Filippo era verosimilmente un parente stretto dell'auditore pistoiese Sebastiano Cellesi, che fece parte della Consulta di Firenze (1617); G. Pansini, *Le segreterie nel principato medico*, in *Carteggio universale di Cosimo I de' Medici*, I, *Inventario (1536-1543)*, a cura di A. Bellinazzi, C. Lamioni, Firenze 1982, pp. IX-XLIX: XL.

50. «La causa non si vede in Ruota [romana] ma *de consensu partium*»; Piero Guicciardini a Andrea Cioli, 31 marzo 1618, ASFi, *Misc. Med.*, 130, cc. 1348r-1350v.

51. Niccolò dell'Antella al cavalier Andrea Cioli, Roma 6 aprile 1618, *ivi*, c. 1343r.

tà si ha l'impressione che qualcosa sfugga dalle maglie dei più attenti informatori: la lite appare ingiustificata rispetto all'entità dei beni contesi, e lo stupore della corte, più che motivato dall'eventuale scandalo di una madre che litiga col figlio, tradisce la malcelata incomprendione di moventi diversi e di maggior peso. Insomma sotto la coperta della lite patrimoniale si agita qualcos'altro, e proprio questa indistinta convinzione sembra alimentare la corrispondenza con la corte di Firenze. Apparentemente a margine della disputa successoria, il signor Mario Farnese informa i Medici che il cardinale Ottavio Bandini, parente dei Salviati, si stava adoperando per concludere il matrimonio tra il marchese Jacopo e una nipote del cardinale romano Giovan Battista Leni, cugino del porporato senese Pietro Maria Borghese. Sarebbe quindi spettato al Salviati dotare la propria futura sposa di «non so quante migliaia di scudi». <sup>52</sup> Fine ultimo di questo parentado sarebbe stato quello di unire Borghese e Bandini, nella prospettiva che questi riuscisse papa nella vacanza della sede. <sup>53</sup> Si tratta di informazioni che il Cioli doveva senz'altro riferire ai «Serenissimi padroni perché facilmente il Signore Ambasciatore non glielo scriverà per gli interessi che lei si può immaginare che vertono tra loro fiorentini». È difficile stabilire la natura del nesso che lega la vertenza patrimoniale al piano di Bandini, il quale sappiamo per certo esser stato colui che aveva consigliato a Maddalena Salviati di richiedere la legittima. <sup>54</sup> La questione successoria scivola assolutamente in secondo piano rispetto allo scenario descritto, restando funzionale alla costru-

Durante la reggenza dell'Antella faceva parte del consiglio segreto delle granduchesse assieme all'arcivescovo di Pisa Giuliano de' Medici, Orso d'Elci e Fabrizio Colloredo; Pansini, *Le segreterie nel principato mediceo*, p. XXXVI.

52. Lettera non firmata diretta ad Andrea Cioli [?], 23 marzo 1618, ivi, c. 1355rv. Sulla parentela Bandini-Salviati cfr. ivi, c. 1350r.

53. «Questo parentado non tende ad altro fine, se non per unire Borghese con Bandini, et farlo capace in tempo di Sedia vacante, et non si preme in altro, et si dubita che la Marchesa si lascerà scorgere, et che non ne sappiano niente i Padroni, solamente per l'interesse del signor cardinale Bandini, et per altre conseguenze che ella si può immaginare...»; ivi, c. 1355v. Bandini in realtà uscì sconfitto sia dal conclave del 1621 che elesse Gregorio XV (Alessandro Ludovisi), che dal successivo del 1623, che incoronò papa Urbano VIII (Maffeo Barberini); A. Merola, *Bandini, Ottavio*, in *DBI*, 5, 1963, pp. 718-719.

54. Avanzata per evitare che la morte eventuale del marchesino Jacopo porti avanti altre pretese: «questo non si fa ad altro fine che per levar tutte le pretese, o quelle più che si può alla signora donna Gostanza, et signora Fulvia Salviati, figliole del signor Francesco Salviati, fratello del signor marchese Lorenzo già morto»; ivi, anonimo ad Andrea Cioli, s.l. e s.d., c. 1361r.

zione di un'architettura di segno politico, in grado di coinvolgere le fazioni esistenti nella corte romana e gli esiti del futuro conclave.

Molto più di rado i Medici sono chiamati in causa per liti che oppongono i loro sudditi. Talvolta ciò avviene nei contrasti con la giurisdizione ecclesiastica, in relazione ai supposti abusi di quella, come nel caso che nel 1628 contrappone il vescovo di Fiesole Tommaso Ximenes alla famiglia Mormorai, nella persona di Costanza Altoviti. In virtù di un fedecommissio ascendente, la donna era stata nominata erede dal figlio Fabrizio di Piero Mormorai, a tutela dei bisnipoti del defunto Fabrizio: Jacopo, Alessandro e Giovanfrancesco Mormorai. La questione consisteva nel fatto che il pacchetto delle ricchezze condizionate era comprensivo di alcuni beni enfiteutici della mensa di Fiesole. Il vescovo contesta in particolare la mancata discendenza diretta dell'Altoviti dal primo conduttore Mormorai in ordine di tempo, circostanza che, rispetto ai beni enfiteutici, avrebbe reso inabile l'Altoviti nonostante la sua affinità parentale e il suo esplicito coinvolgimento nell'eredità. Lo Ximenes trova un appoggio nel nunzio a Firenze Alfonso Giglioli, ma non nel papa Urbano VIII, che aveva sconfessato la sentenza del nunzio.<sup>55</sup> Il vescovo tuttavia non intende desistere dalle sue rivendicazioni; forte dell'appoggio del Giglioli smantella gli immobili contesi «fino agli embrici delle tetta e portati in Casa propria con eminentissimo pericolo d'un fatto d'arme», minacciato dall'ostilità dei Mormorai. Urbano VIII a questo punto deve demandare la causa all'auditore della Camera. È allora che, tramite la mediazione del segretario Niccolò dell'Antella, si registra l'intervento di Cristina di Lorena e della nuora, richiesto sia da Tommaso Ximenes che dall'Altoviti, la quale professa di essersi «totalmente rimessa» alle Serenissime Tutrici, insieme ai pupilli Mormorai.<sup>56</sup> L'esito del suo arbitrato non è noto, ma la segreteria appoggia chiaramente le rivendicazioni di Sibilla Altoviti.

La lunghissima vertenza familiare dei conti di Carpi ci introduce nel vivo del valore attribuito alla pace mediata dal principe: la celerità. Quello dei Pio è infatti un caso unico nel complesso della documentazione qui presentata, estendendosi a lungo, dal 1619 al 1635, laddove l'intervento sovrano sembra garantire una certa speditezza che porta a concludere l'affare in me-

55. Sul nunzio e i suoi difficili rapporti con la dinastia cfr. M.P. Paoli, *Giglioli (Gilio- li)*, *Alfonso*, in *DBI*, 54, 2000, pp. 699-703.

56. ASFi, *Misc. Med.*, 130, cc. 1329r-1330v. Informativa non firmata, ma probabilmente redatta da Braccio Contri, procuratore di Sibilla Altoviti e dei pupilli Mormorai.

no di un anno, talvolta in pochi mesi. L'azione di uomo di pace del principe è, quindi, non solo celere ma estremamente selettiva; il discrimine è fra gli attori piuttosto che fra le materie; c'è in gioco non tanto la disinteressata prerogativa della sovranità volta a dispensare la concordia e a mantenere l'ordine di persone e cose, quanto un calcolo ben preciso e un chiaro interesse economico-finanziario. Tutto ciò non esclude la valenza di pragmatica azione politica insita nella pacificazione, quando, ad esempio, sono in atto dispute familiari e di confine che coinvolgono feudatari degli stati limitrofi. All'interesse dei querelanti e del sovrano si aggiunge talora quello dei suoi più diretti ministri, come accade nella disputa sorta tra Candido Vagnucci e Bartolomeo Ottieri in merito all'esportazione di un imprecisato quantitativo di grano dalla tenuta di Montorio, di cui gli Ottieri erano signori in accomandigia.<sup>57</sup> Una lettera del 14 settembre 1631, scritta da Alderano Malaspina, governatore della vicina Sorano, a Giovanni Francesco Guidi, segretario di Ferdinando II, sponsorizza la causa del Vagnucci, affittuario per conto del granduca della tenuta di Montorio. Scorrendo con attenzione il fascicolo che dà corpo a una questione per larga parte sottintesa, si chiariscono i termini della lite. Nel 1628, stretto dalla necessità di denaro contante, l'Ottieri decide di ipotecare il raccolto dei due anni successivi, offrendo come compenso il grano prodotto. Il grano non è però sufficiente a coprire l'entità del prestito (il Vagnucci viene pagato con una lettera assicurativa a cauzione del rimborso del valore di 250 scudi), così si decide di requisire il raccolto per la somma mancante e di farlo trasportare a Sorano. Bartolomeo Ottieri si oppone a questa requisizione, contestando che è stata decurtata la parte dominicale. Il complesso intreccio di interessi sotteso all'azione di arbitrato ben si mostra nella lite tra il Vagnucci e l'Ottieri, cioè nel confronto tra un piccolo signore territoriale e un amministratore del patrimonio mediceo, su cui il granduca, coinvolto personalmente nella vicenda per cause tutte evidenti, era chiamato a mediare.

Il pronunciamento del principe sembra coesistere e bilanciarsi con tutta un'opera di mediazione messa in atto dai segretari. Sono loro che si muo-

57. Il feudo fu venduto a Cosimo II già nel 1616. Fin dal tardo medioevo gli Ottieri vantavano la dignità comitale su Montorio e le vicine Castell'Ottieri, San Giovanni delle Contee e Sopano (o Supano) (E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del granducato, ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana ecc.*, Firenze, Presso l'Autore e editore, 1839, III, p. 602).

vono, quando necessario, relazionandosi con i cardinali nipoti. Il cardinale Antonio Barberini viene ad esempio coinvolto nella causa tra le famiglie Ariosto e Savignani, di cui le carte non rivelano alcuna circostanza chiarificatrice (marzo 1634). È evidente che ai Medici e alla loro segreteria, rappresentata dall'auditore Andrea Cioli e dal suo sottosegretario o sostituto Lorenzo Poltri, viene riconosciuta un'autorità arbitrale a cui ricorrono diversi soggetti. Bertoldo Orsini, nella lite col fratello Cosimo, elegge esplicitamente suo "patrono" il primo segretario Cioli, cortonese di nascita ed estensore di quasi tutte le lettere che sostanziano il raggiungimento della pace. Si tratta di una documentazione prodotta con ampi margini di autonomia, visto che il granduca si limita a esplicitargli i suoi «sensi», delegando per il resto la redazione al segretario.<sup>58</sup>

Non ha invece accesso all'autorità dirimente del granduca, se non in rarissimi casi, tutta la serie prodotta dai patrizi fiorentini di conflitti tra tutori ed esecutori testamentari, riscatti dotali, doti non corrisposte, eredità vincolate. Vertenze che non riescono a uscire fuori dai meccanismi istituzionali della giustizia ordinaria. Le eccezioni sembrano ancora una volta riguardare i cavalieri di Santo Stefano, soprattutto coloro che appartengono alle città del Dominio o alla libera repubblica di Lucca. Per i cavalieri, esenti dal giudizio dei tribunali ordinari e sottoposti al solo consiglio dell'Ordine, l'arbitrato finiva per rappresentare non una funzione giudiziaria di compromesso, ma uno dei pochi canali di giudizio a cui i privilegi dell'abito consentivano l'accesso. Occorre tuttavia riflettere se l'esclusività, relativamente all'Italia, del rango granducale goduto dai Medici, non abbia concorso a creare un surplus arbitrale in grado di accentuarne il ruolo di portatori di pace. Gli specifici caratteri dei granduchi hanno avuto inoltre il loro peso in un regno di cui la recente storiografia tende a rimarcare la stabilità e una sostanziale neutralità militare, seppure imperfetta.<sup>59</sup> Nel sintetico profilo che Furio Diaz fa della figura di Ferdinando II lo storico non manca, però, di ricordarne l'«azione per la tranquillità del paese» e la «fondamentale bonomia del suo atteggiamento verso i sudditi meno fortunati, la saggia moderazione di cui dava prova nel decidere le questioni di governo che arrivavano fino a

58. Occorre ricordare il commento tutto negativo di Furio Diaz sul Cioli, che avrebbe dato avvio a un indirizzo di governo alieno dal pubblico interesse, condizionato dai capricci dagli abusi dei regnanti e dalle particolari opportunità dei ministri; F. Diaz, *Il Granduca di Toscana. I Medici*, Torino 1976, p. 365.

59. C. Sodini, *L'Ercole tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del '600*, Firenze 2001.

lui, [che] lo resero molto stimato in Toscana e fuori». In una concezione del potere così naturalmente personalistica, i tratti individuali concorrevano certamente ad alimentare la stima goduta dal granduca; in più, sul piano politico-dinastico, la scomparsa del ducato di Urbino nel 1631, la sua trasformazione in legazione, il contemporaneo matrimonio di Ferdinando II con Vittoria della Rovere, che procurò ai Medici l'acquisizione dei beni allodiali della dinastia urbinata, contribuivano a enfatizzare questo ruolo.<sup>60</sup>

Anche fuori da un'ottica comparativa risulta quindi evidente la conquista di uno strumento forte della sovranità, la dispensa di pace, che si fa manifesta in meno di un secolo: dal 1569, quando i Medici ricevono da Pio V Ghislieri il titolo granducale, agli anni Trenta del Seicento.

In una prospettiva che consideri invece più direttamente la soluzione giurisdizionale della vertenza, la grazia del principe rappresenta, come esplicitato dai protagonisti stessi, una forma di giustizia sommaria, caratterizzata da speditezza e brevità a fronte della giustizia dei tribunali ordinari, toscani o romani.<sup>61</sup> In questo contesto, per gli attori coinvolti, l'azione della Rota di Roma diventa il fantasma sempre presente che si vorrebbe non si materializzasse mai. Le cause in Rota si protraevano per decenni, passando in eredità ai successori dei contendenti. La lite che Elena Santa Croce, nipote di Ciriacco Mattei, conduce, assieme al cardinal Marcello Santa Croce suo figlio, contro il duca Girolamo Mattei per i frutti della dote di Erminia Mattei Santa Croce (sua madre), inizia nel 1630 e presenta ancora strascichi nel 1798.<sup>62</sup> Rimanere invischiati nei labirinti processuali appare agli attori del processo assolutamente deleterio alla soluzione delle cause. Anzi, l'eventualità che i contendenti vi ricorrano e ne sperimentino la natura assolutamente ostativa

60. All'autorità dei legati pontefici venivano nondimeno rimessi arbitrati e paci; cfr. Fosi, *La giustizia del Papa*; A. Gardi, *Il mutamento di un ruolo. I legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo*, in *Offices et Papauté (XIV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup>). Charges, hommes, destins*, dir. A. Jamme, O. Poncet, Rome 2005.

61. L'idea di una giustizia spedita, celere e informale, almeno in certi casi, era mutuata dall'azione dei tribunali commerciali; cfr. S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di ancien regime (Torino XVIII secolo)*, Milano 2003. La necessità di scavalcare la giustizia amministrata ordinariamente a vantaggio di pratiche di stampo più marcatamente impositivo dirette dal principe è recepita in letterature tra loro diverse; nell'ambito della trattatistica giuridica romana la scelta della soluzione infragiudiziaria trova un illustre teorico nel cardinal De Luca; Broggio, *Linguaggio religioso e disciplinamento nobiliare*, pp. 306-307.

62. Archivio Antici Mattei (d'ora in avanti AAM), bb. 560, 561 (num. provv.).

allo scioglimento dei nodi processuali, può rappresentare un vero e proprio deterrente dal proseguire la causa e, di contro, un incentivo a ricorrere alla più agile ed efficiente pace del principe. Più che di una deduzione storiografica si tratta della consapevolezza dimostrata dagli stessi contemporanei, ben espressa dal cardinale Antonio Barberini, allorché dà voce ai pensieri dei signori Paolo ed Enrico Sforza, fratelli del duca Mario. L'ambasciatore Francesco Niccolini in una lettera del 13 giugno 1628 riferisce che il porporato

ha giudicato nondimeno necessario che si lasci proseguire la causa in Rota, perché come saranno state cimentate le ragioni, et ella provato quel che sia il litigare verrà più facilmente agli accordi [...]. Per questo supplicano anche l'A.S. a contentarsi di non impedire o non avere per male che la causa cammini per giustizia, perché sperano di fare vedere all'A.S. che se ne sia per tirare poi più facile l'accomodamento.<sup>63</sup>

La vertenza cui questi testimoni si riferiscono è quella del duca Mario Sforza (figlio di Eleonora di Paolo Giordano Orsini, nipote di Ferdinando I e Francesco I), contro sua moglie Renata di Carlo di Lorena, e contro il loro figlio Lodovico. Si tratta di due vicende distinte che per certi aspetti si intersecano. La moglie chiedeva al marito di essere assicurata per 100.000 scudi, mentre Lodovico, per quanto invitato a vivere sotto lo stesso tetto del padre e a fargli i dovuti onori filiali in cambio delle entrate di Castell'Azza-ra e Sforzesca, in urto col genitore preferiva risiedere nel suo ducato di Onano (1638). Quando Ferdinando II viene chiamato a dirimere la questione, era già intervenuta una prima mediazione ad opera dei parenti Paolo ed Enrico Sforza che non aveva prodotto un accomodamento duraturo. Il duca Mario, pur lontano parente dei Medici, risultava feudatario della Chiesa come duca di Segni, titolo concesso da Sisto V a suo padre Alessandro Sforza. Allo stesso tempo era anche suddito del granduca cui aveva venduto Santa Fiora per 460.000 scudi, da cui ne andavano decurtati circa 200.000 per la reinvestitura, e altri 72.000 del deposito sul Monte Comune a garanzia del Pallavicini, creditore del duca Mario.<sup>64</sup>

L'azione pacificatrice estesa alle cause patrimoniali si presenta di fatto come un ampliamento della sfera di intervento del sovrano, ma non per questo si deve pensare a un arbitrato granducale inflazionabile o facilmente accessibile.<sup>65</sup> Alla composizione della segreteria e del sovrano sembrano

63. ASFi, *Misc. Med.*, 130, cc. 925v-926v.

64. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico*, V, p. 152.

65. Siamo quindi in un contesto sociale e di materie del tutto diverso dalla microcriminalità studiata nelle carte dell'archivio bolognese del Torrone; cfr. Niccoli, *Perdonare*.

arrivare essenzialmente coloro che ricoprono un ruolo di spicco nella piramide sociale del granducato, con la generale eccezione dei patrizi della dominante, oppure di coloro che tra gli stranieri hanno interessi tangenti con quelli personali del granduca, perché a lui sono legati da dipendenza politica, o perché ne sono stati cortigiani, magari vantando deboli ma effettivi vincoli parentali.

Accedere alla pace costituiva la strada più economica e breve per chi intendesse raggiungere un accordo con la controparte, mettendo al riparo dalle lungaggini: «Qua siamo in un mare di liti», scriveva Santi Scuffia, capomastro alla costruzione delle mura di Cortona, situazione controproducente per tutti tranne che per gli avvocati, per i quali «più la causa pende più rende» (1631).<sup>66</sup>

In conclusione, ciò che va sottolineato nel meccanismo regolatore delle vertenze è la presenza di alcuni elementi che incrinano l'immagine di magnanimità e disinteresse dell'azione arbitrale del granduca. La ristretta *équipe* di segretari e auditori, che coadiuva il sovrano elaborando consigli sulle soluzioni di pace, è chiamata a un compito estremamente delicato anche dal punto di vista personale. Pronunciarsi con un parere non gradito al granduca può essere la causa di una repentina e definitiva messa ai margini, come di fatto accade per l'auditore Vasoli. Alla verifica dell'esistenza di un controllo molto stretto sull'operato dei segretari, si aggiunge un'ultima circostanza di notevole interesse. L'azione extragiudiziaria o sovragiudiziaria del principe in alcuni casi s'interseca con istituti e forme della giustizia pubblica, usando delle magistrature ordinarie per conseguire strumentalmente i suoi scopi, magari quando il gruppo di segretari non riesce a trovare una soluzione soddisfacente. Dietro l'arbitrato granducale si delinea un quadro in cui giustizia ordinaria ed extragiudiziaria finiscono in vario modo per interagire e richiamarsi. Nel 1629 viene sottoposta al granduca una differenza tra il duca Jacopo Salviati e la Compagnia di San Lorenzo di Figline, in merito a una tavola di Ludovico Cardi detto il Cigoli offerta al duca, raffigurante il martirio di san Lorenzo. In cambio la Compagnia aveva richiesto un'altra tavola di soggetto analogo unitamente a un intervento di doratura nella soffitta della confraternita, oppure un deposito corrispettivo al valore del dipinto del Cigoli sul Monte di Pietà di Firenze, affinché con i frutti percepiti

66. Si tratta della vertenza tra Alessandro Vagnucci e Tiberio Zaccagnini relativa al restauro delle mura di Cortona; lettera di Santi Scuffia a ignoto, ASFi, *Misc. Med.*, 131, c. 410r.



si potessero costituire le doti per le fanciulle sostenute dall'ente. La questione nasce perché gli ufficiali, vertice dell'ente assistenziale, hanno elaborato la proposta senza il consenso dell'assemblea della Compagnia che, riunitasi, procede all'annullamento della duplice offerta. All'interno di questo curioso dibattito è il Salviati a richiedere l'intervento del principe per ottenere, al prezzo che il sovrano valuterà, la predetta tavola, protestando di essere stato ostacolato «per opera fatta da alcuni in contrario con haver indotto, et subornato alcuni contadini et altre persone di poco giuditio». La vicenda si complica nel tempo senza prospettiva di soluzione, fino a quando il principe decide di prendere le distanze dalla spinosa questione con un rescritto perentorio: «il Magistrato dei Nove intenda e informi quanto prima». <sup>67</sup>

Altre circostanze testimoniano la tangenza tra l'arbitrato del principe e il ricorso alla giustizia ordinaria. Nel 1633, in relazione alla intricata vertenza tra Bertoldo Orsini e il fratello Cosimo, Bertoldo ripete ad Andrea Cioli che «il Granduca ha rimesso ai Signori Giudici delle Seconde appellazioni la causa fra il Signor Cosimo e me», magari solo per sondarne il parere. I due contendono in merito al castello di Mompeo, in Sabina, recuperato dal loro fratello maggiore Giovanni Antonio Orsini al prezzo di 42.000 scudi, e con un'entrata annua stimabile in ben 2.000 scudi. S'intuisce che Cosimo chiede una quota dell'entrata non riconosciutagli dal fratello. Evidentemente Giovanni Antonio, morto nel 1613, non era riuscito in vita a saldare l'intero riscatto del castello, in seguito recuperato da Bertoldo e dai suoi figli, che accampano i corrispettivi diritti. Nella contesa emergono anche differenti rivendicazioni, che coinvolgono il feudo di Monte San Savino, ceduto a Giovanni Antonio quando questi vendette Pitigliano a Ferdinando I, e che riportano la questione sotto la piena giurisdizione medicea. Così scrive Andrea Cioli a Bertoldo Orsini il 3 febbraio 1634 (stile moderno):

Quel ch'io scrissi a V.E. sopra le pretensioni del S.<sup>r</sup> Cosimo suo fratello per i 42.mila scudi serviti nella recuperazione di Mompeo fu cavato dalle proprie lettere del medesimo e da un'informazione che egli mi inviò della quale per sua notizia mando copia. Quanto poi agli altri interessi di V.E. S.A. delegherà il Giudice a commun sodisfatione e le farà far giustizia sommaria e spedita et per far la delegazione io havevo bisogno di un [memoriale] non lo facendo io perché sia più accertato, et secondo il gusto di V.E., a chi io servirò sempre con tutto l'animo. Et le faccio reverenza. <sup>68</sup>

67. ASFi, *Misc. Med.*, 130, cc. 376-385.

68. ASFi, *Misc. Med.*, 130, c. 467r. Le vicende legate al castello sono complesse: negli anni Venti del Settecento Mompeo era comunque entrato in possesso della famiglia romana dei Mattei; AAM, b. 357 (num. provv.), *Giornale delle doti pagate alle zitelle della*

La segreteria medica è chiaramente allineata sulla posizione di Bertoldo. Ma arrivare a un arbitrato imparziale è sconsigliabile per ragioni di più vasta portata, come si desume da un memoriale anonimo. Contrastare le pretese di Cosimo Orsini porta dei vantaggi evidenti ai Medici: innanzitutto verrebbe spogliato della sua quota su Monte San Savino, con il risultato che Bertoldo, privo di discendenza, rimarrebbe il titolare unico del marchesato. Alla sua morte il feudo tornerebbe quindi ai Medici, assieme a Lappoggi, il palazzo fiorentino di via della Scala, e l'entrata di 11.000 scudi costituita sopra l'ufficio delle farine: «et così con buona giustizia et coscienza verrà a restarli la Contea di Pitigliano gratis». <sup>69</sup> Cosimo, che invece ha moglie e la possibilità di creare una discendenza propria, sostiene al contrario che, come Pitigliano, anche Monte San Savino è feudo imperiale, e quindi non ne riconosce l'alto dominio ai Medici. Ma è tuttavia il settimo punto enucleato nell'informativa che consiglia i Medici ad agire in maniera calcolata nella composizione dei fratelli Orsini: liberare Cosimo dai suoi obblighi significherebbe riconoscere l'autorità della Camera apostolica, a cui l'Orsini si è rivolto «con dispregio di S.A.», con la conseguente accettazione del granduca che ai tribunali papali sia lecito giudicare in merito a Monte San Savino, ed estensivamente su tutto lo Stato di Firenze. <sup>70</sup>

Ben attento a che gli arbitrati non partoriscono giudizi controproducenti, il principe non esita inoltre, se le circostanze lo richiedono, a forzare o violare apertamente la norma giuridica. Così succede quando alcune liti private mettono in discussione l'assetto consolidato delle norme successorie in uso in Toscana, come accade in una vertenza tra due cavalieri gerosolimitani sulla possibilità di testare o comunque disporre liberamente di beni dell'Ordine, laddove gli statuti della religione prevedevano fosse concessa soltanto dal Gran Maestro. La disputa, che si svolge a Pistoia e riguarda

*terra di Mompeo, 1721-1725.* Tuttavia già a fine Cinquecento sembra che, almeno per un breve periodo, fosse stato un feudo di quella famiglia. Alcune notizie utili sul luogo si leggono in F. Raspini, *Cenni storici e appunti su Mompeo*, Roma 1977. Gli Orsini risultano signori della località fin dal 1448 (p. 27).

69. ASFi, *Misc. Med.*, 130, c. 423rv.

70. La settima ragione: «Che non facendosi questa dichiarazione [della perdita dei diritti su Monte San Savino] assolvendosi et liberandosi in qualunque modo il signor Cosimo eccetto che nel proposto di sopra si viene a inferire, che li sia stato lecito litigare con dispregio di S.A. innanzi all'Auditore della Camera. Et così S.A. tacitamente confesserà che li Tribunali del Papa sieno giudici competenti sopra il Monte San Savino, et conseguentemente sopra lo Stato di Firenze. Quanto grave et notabile sia questo errore lassasi considerare a chi è buon servitore dell'Altezza serenissima...»; ASFi, *Misc. Med.*, 130, c. 423v.

le due famiglie locali dei Marchetti e dei Panciatichi, si esaurisce in realtà nello spazio di un biennio, tra il 1636 e il 1637. Da una lettera del principe Giovan Carlo del 29 gennaio 1637 (stile moderno), Ferdinando II veniva informato della questione in questi termini:

Verte lite in Pistoia tra li Marchetti e Panciatichi, i quali sono ricorsi per terminarla a Signori Consiglieri che l'hanno rimessa alla Ruota et all'Auditore loro, per sententiar conforme che referiranno esser di giustizia. Nel discutere in Ruota i meriti di questa causa, una delle parti propone un punto, dalla decisione del quale, per necessaria conseguenza, ne procede un grandissimo danno de' sudditi di V.A.S., et un evidentissimo pregiudizio della sua Giurisdizione. Il punto è: se li Cavalieri di Malta Professi possano dispor de lor beni patrimoniali o da essi acquistati, *inter vivos*, senza licenza del Gran Maestro. Non ha dubbio che di rigore non possono, perché hanno fatto voto di Povertà. Ma da tempo immemorabile, non ostante ciò, tutti li Cavalieri hanno disposto per vendite, donazioni, et altre maniere, si de beni loro patrimoniali, come di quelli che hanno, o per Commende, o in altra forma avanzati; e tuttavia godono di questo beneficio, senza che al tempo dello spoglio sia stato mai da' Ricevitori, o altri ministri della religione opposto in contrario; anzi li contratti ch'essi Cavalieri fanno sotto qualsivoglia titolo, sono stati fin'hora tenuti validi, né in giudizio, per verso alcuno cimentati, per non sussistenti. Solamente adesso è entrato capriccio a una delle parti di opporre, che li Cavalieri non possano donare, o contrattare senza licenza del Gran Maestro, et alla Ruota di conoscere e sentenziare di questo affare. Ciò intesosi dai Cavalieri più anziani e più zelanti del servizio di V.A.S. et della Religione, sono venuti a pregarmi che io m'interponessi, acciò non seguisse sentenza della Ruota sopra di questo, rimostrandomi con evidenza i disordini che ne seguivano. Io restando capace di tutto, se ben devo per l'habito che porto, // sostenere le ragioni della Religione, tuttavia perché ad essa le Pronunzie de tribunali secolari non pregiudichino, apprendendo più l'interesse de' sudditi e di V.A.S. propria, mandai per l'Inghirami a trattar con l'Auditore Vasoli del temperamento che si fusse potuto prender in negotio sì grave...<sup>71</sup>

Qualora fosse stato approvato in Ruota il parere conforme ai capitoli dell'Ordine, che quindi proibiva la libera disponibilità dei beni, ne sarebbero conseguiti degli effetti destabilizzanti sull'intera struttura giudiziaria del granducato, a causa di probabili innumerevoli casi contestati e ricorsi, previsti numerosissimi. Il principe ricorda che una simile possibilità era così temuta che gli stessi cavalieri gerosolimitani più anziani «e più zelanti del servizio di V.A.S. e della Religione, sono venuti a pregarmi che io m'interponessi, acciò non seguisse sentenza della Ruota sopra di questo, rimostrandomi con evidenza ai disordini che ne seguivano».<sup>72</sup>

71. ASFi, *Misc. Med.*, 130, cc. 889r-890r. Sul margine esterno in alto si legge: «Cavalieri di Malta per consuetudine immemorabile possono disporre de loro patrimoni et acquisti liberamente».

72. *Ibidem*.

Occorreva quindi trovare un modo efficace per evitare che la volontà del principe trovasse ostacolo nel tribunale ordinario. È espressione significativa di tale determinazione che proprio Giovan Carlo, il quale dal 1644 avrebbe indossato l'abito cardinalizio, sposi senza esitazioni alcuna gli interessi familiari, in deroga palese agli statuti dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. L'azione del principe più che mediatrice si fa a questo punto intimidatoria: egli ha cura che a tutti i giudici di Ruota venga letta «separatamente» una lettera che contiene «l'anima della volontà del granduca», facendo loro capire che disattenderla avrebbe significato incorrere nella disgrazia del granduca. La perdita del favore del principe, quindi, soprattutto nel caso si tratti di sudditi toscani, è lo strumento ultimo e più efficace a sostenere l'accettazione dell'arbitrato sovrano da parte dei contendenti. Non a caso nessun giudice si oppone a questo parere, allorché l'Inghirami comunica «quest'ambasciata in Ruota, come ha fatto, ad uno per uno alli giudici, e tutti hanno mostrato particolarissima prontezza a obbedir a V.A.S.<sup>ma</sup>»,<sup>73</sup>

Labile è la distanza tra «stringere la pace», cioè garantire e realizzare le condizioni della concordia tra due attori divergenti, e costringere ad essa, esercitando una volontà sovrana non condizionata né dal diritto né da una forma di accordo che fosse condivisa e accettata da ognuna delle parti in conflitto.

73. Il principe Giovan Carlo de' Medici al granduca Ferdinando II, Firenze, 14 febbraio 1638 (stile moderno), ivi, c. 899r.